

BANDO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE
DI OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO O ISTITUTI PER
ANZIANI MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI**

(Art. 10, lett. f, del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

N. 4/2022

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10 lett. f) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 200.000,00 per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo, o siano titolari di trattamenti di pensione erogata dalla Cassa e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Non possono beneficiare del contributo coloro che godono della copertura assicurativa collettiva per la non autosufficienza (LTC).

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, non può superare l'importo di €8.000,00 in caso di ricovero per l'intera annualità.

In caso di minor durata, il contributo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo ricovero.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- b) aver dimorato nel corso dell'anno 2022 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o privato per anziani, malati cronici o lungodegenti o in struttura equiparata;
- c) aver sostenuto, per la retta, una spesa non soggetta a rimborso, totale o parziale,

da parte di altri Enti.

Art. 5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente o da chi ne ha la legale rappresentanza, deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 18 gennaio 2023 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense — Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura — Via G. G. Belli, 5 — 00193 — Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità del richiedente e di chi ne abbia rappresentanza;
- b) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- c) copia dell'eventuale provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- d) documentazione dalla quale risulti il periodo di ricovero;
- e) documentazione attestante il pagamento della retta;
- f) autocertificazione attestante che la spesa è a completo carico del beneficiario e che non è soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) non è sostituibile con autocertificazione.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 – Graduatoria

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando,

secondo una graduatoria formata con criterio inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile.

Avranno priorità in graduatoria coloro che non hanno percepito il contributo tramite il medesimo bando indetto per l'anno 2021.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda e reddito utilizzato ai fini della graduatoria stessa, nonché a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 12 maggio 2022